

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno giovedì 12 **del mese di** novembre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: REG. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MISURE A SUPERFICIE AGRICOLE, MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - TIPI DI OPERAZIONE 10.1.01, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 E 10.1.10 E MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA - TIPI DI OPERAZIONE 11.1.01 E 11.2.01 - APPROVAZIONE BANDI CONDIZIONATI 2016.

Cod.documento GPG/2015/1853

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1853

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, notificata alla Commissione Europea il 21 luglio 2014, successivamente modificata nel corso della negoziazione con la Commissione Europea;

Preso atto della Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante "Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale";

Vista la propria deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2015 con la quale si è preso atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 da parte della Commissione Europea, nella formulazione definitiva acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0349905 in data 28 maggio 2015;

Atteso che:

- la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" del P.S.R. 2014-2020 comprende dieci Tipi di

operazione:

- Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
- Tipo di operazione 10.1.02 - Gestione effluenti;
- Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati;
- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

Considerato che detta Misura 10 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento delle:

- Priorità 4 del medesimo Programma "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e delle relative Focus area:
 - P4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri

vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;

- P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”;
- Focus area P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”;
- Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e della Focus area P5D “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”;

Atteso, inoltre, che la Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R. 2014-2020 comprende due Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici;
- Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Considerato che detta Misura 11 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma e delle relative Focus area sopra indicate;

Rilevato che i Tipi di operazione della Misura 10 e della Misura 11 di che trattasi prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo Tipo di operazione;

Dato atto che, in attuazione dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale e l'Organismo Pagatore AGREA hanno effettuato la fase di dettaglio della valutazione di verificabilità e controllabilità nel corso della definizione dei documenti attuativi, così come stabilito dal PSR 2014-2020 per i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1640 del 29 ottobre 2015 avente per oggetto "Proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Versione 2)" con la quale sono state apportate alcune modifiche alle Misure 10 e 11 del P.S.R.;

Dato atto altresì:

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali;
- che le risorse attribuite ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 per l'intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014-2020;
- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e che i criteri impiegati sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015;

Ritenuto pertanto di approvare bandi unici regionali per le Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti i seguenti Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
- Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
- Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e

conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;

- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Ritenuto inoltre di prevedere che detti bandi e le prescrizioni in essi contenuti in ordine all'ammissione delle domande di sostegno presentate restino condizionati all'approvazione delle modifiche al P.S.R. 2014-2020, di cui alla citata deliberazione n. 1640/2015, già notificata alla Commissione Europea;

Ritenuto infine di rinviare a successivi atti l'approvazione dei bandi dei Tipi di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti", 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica" e 10.1.08 "Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati";

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie n. 6525 del 26 maggio 2015 con cui è stato costituito, tra l'altro, un Team di lavoro specifico per l'individuazione e lo sviluppo di parti comuni nella gestione delle Misure a superficie;

Atteso che il suddetto Team ha elaborato uno specifico documento che definisce alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riporta le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11 suddivise per Tipi di operazione con la tempistica di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016;

Ritenuto pertanto di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-

2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento" che definisce alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni e riporta le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11 suddivise per Tipi di operazione con la tempistica di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare inoltre i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1° gennaio 2016 relativi ai seguenti Tipi di operazione delle Misure 10 e 11:
 - Tipo di operazione 10.1.01 - Produzione integrata;
 - Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento della sostanza organica;
 - Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
 - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
 - Tipo di operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;
 - Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
 - Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti

Natura 2000;

- Tipo di operazione 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e Tipo di operazione 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici;

rispettivamente nelle stesure di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

- 4) di disporre che i bandi di cui al precedente punto 3) e le prescrizioni in essi contenuti in ordine all'ammissione delle domande di sostegno presentate restino condizionati all'approvazione delle modifiche al P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione n. 1640/2015, notificate alla Commissione Europea;
- 5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - -



**DISPOSIZIONI COMUNI PER LE MISURE A SUPERFICIE
AGRICOLE DEL P.S.R. 2014-2020
E DEL P.S.R. 2007-2013 E PRECEDENTI
PROGRAMMAZIONI IN TRASCINAMENTO**

Indice

- 1 Campo di applicazione
- 2 Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020
- 3 Gestione finanziaria
- 4 Domande di sostegno e domande di pagamento
- 5 Beneficiari soggetti al "De Minimis" e relativi aiuti concessi o erogati
- 6 Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari
- 7 Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno
- 8 Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai Tipi di operazione a superficie delle Misure 10, 11, 12 e 13 del P.S.R. 2014-2020. Eventuali deroghe riguardanti specifici Tipi di operazione sono riportate all'interno delle presenti disposizioni o dei singoli bandi.

Per i Tipi di operazione a superficie della Misura 8 si rimanda al contenuto del P.S.R. 2014-2020 e dei relativi bandi attuativi.

Ove specificamente indicato le presenti disposizioni si applicano anche alle Misure a superficie (Agroambiente) ancora in corso, attivate con la programmazione 2007-2013 o con precedenti programmazioni.

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R. 2014-2020, ad eccezione di quelle classificate svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Misura 13).

2.1. Definizioni

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione dei Tipi di operazione oggetto delle presenti disposizioni.
- Sistema informativo (GIS) di AGREA: sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013.
- Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG): sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, di sostegno/pagamento e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle particelle

Le zone individuate dal P.S.R. possono essere attribuite alle particelle mediante:

- Intersezione informatizzata con i tematismi cartografici: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali, in quanto ad esempio:
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle,
 - le particelle non sono georeferenziate e fotointerpretate o presentano errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del P.S.R. 2014-2020

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Tipo di zonizzazione", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

I bandi relativi alle singole Misure o Tipi di operazione del P.S.R. 2014-2020 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascuna specifica Misura o Tipo di operazione, se rilevante ai fini delle priorità.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

In ogni caso, non potranno essere oggetto di dichiarazione le zonizzazioni che non rispondono ai requisiti di cui al successivo paragrafo 2.6.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema informativo (GIS) di AGREA e per le particelle non georeferenziate e fotointerpretate o con errori di intersezione rispetto alle zonizzazioni le informazioni di appartenenza devono essere integrate sul fascicolo aziendale dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o

varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020

Per perseguire gli obiettivi specifici dei Tipi di operazione, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna sono raggruppate come segue:

	Zonizzazione	Riferimento normativo
Fasce altimetriche	Pianura	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e Piano Territoriale Paesistico Regionale.
	Collina	
	Montagna	
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 art. 41
	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 art. 19
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 art. 43
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della Direzione Generale Ambiente n. 1192 del 2014
	Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE Deliberazione n. 49/2013 Piano di Tutela delle Acque
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Deliberazione n. 1781/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque)" ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021"

Di seguito si riporta l'uso ai fini della selezione (S) e/o della ammissibilità (A) delle singole delimitazioni per ogni Tipo di operazione delle Misure 10, 11 e 12. Pertanto laddove non sono riportate indicazioni relative alla selezione o all'ammissibilità, le aree non sono utilizzate né per la selezione né per l'ammissibilità.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	Tutela naturalistica									Tutela paesaggistica	Tutela idrologica							Zona altimetrica PTCP		
			Art 25 PTPR	Parchi e riserve naturali	Aree di equilibrio ecologico	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Reti ecologiche	Rete Natura 2000	Centri di riproduzione fauna allo stato naturale	Oasi di protezione fauna	Aziende faunistiche -venatorie	art 19 PTPR	Comuni a basso carico azoto	Zone vulnerabili nitrati ZVN	Zone di tutela caratteristiche ambientali laghi, bacini... art. 17, 34 PTPR	Zone di tutela corpi idrici superficiali e sott. Art 28 PTPR	Zone di protezione acque sott. collina montagna art 44 PTA	Zone di protezione acque sott. pedecollina e pianura art 44 PTA	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Montagna	Collina	Pianura
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	-	-	A

S= criterio di selezione

A= criterio di ammissibilità

*Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi del tipo di operazione 10.1.10 sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Per superfici già oggetto di misure agro ambientali delle programmazioni precedenti al P.S.R. 2014/2020 sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	Tutela naturalistica									Tutela paesaggistica	Tutela idrologica							Zona altimetrica PTCP		
			Art 25 PTPR	Parchi e riserve naturali	Aree di equilibrio ecologico	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Reti ecologiche	Rete Natura 2000	Centri di riproduzione fauna allo stato naturale	Oasi di protezione fauna	Aziende faunistiche-venatorie	art 19 PTPR	Comuni a basso carico azoto	Zone vulnerabili nitrati ZVN	Zone di tutela caratteristiche ambientali laghi, bacini...	Zona di tutela corpi idrici superficiali e sott. Art 28 PTPR	Zone di protezione acque sott. collina montagna art 44 PTA	Zone di protezione acque sott. pedecollina e pianura art 44 PTA	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	Montagna	Collina	Pianura
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	A*	A*	A*
P4B	10.01.01	Produzione integrata	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	S	S	-
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/S	A
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
	12.01.00	IND. NATURA 2000	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S= criterio di selezione

A= criterio di ammissibilità

*Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi del tipo di operazione 10.1.10 sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Per superfici già oggetto di misure agro ambientali delle programmazioni precedenti al P.S.R. 2014/2020 sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

In merito al Tipo di operazione 10.1.08 “Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati”, si rinvia ai capitoli dedicati del P.S.R. 2014-2020, agli specifici bandi contenenti la lista delle cartografie utilizzate per la loro attuazione e alle presenti disposizioni per quanto compatibili.

2.7. Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2016 per le Misure 10 e 11 è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre 2014, con eccezione dell’aggiornamento riferito alle “Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici” relativo al 2015.

In via generale per tutte le domande di sostegno e di sostegno/pagamento a decorrere dall’annualità 2016 si fa riferimento alla cartografia approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell’annualità o del periodo di impegno, ai fini dell’ammissibilità rimane valida l’attribuzione delle zonizzazioni alle particelle così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l’annualità o il periodo di impegno.

Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella A sono riportate le risorse complessivamente disponibili nella presente programmazione 2014-2020, suddivise per tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica”, nonché le risorse necessarie al pagamento dei trascinamenti degli impegni assunti con le programmazioni antecedenti e la quantificazione delle risorse libere per l’assunzione di nuovi impegni.

Tabella A – Risorse complessive per l’attuazione dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11

Misura - Tipo di operazione	Disponibilità totale	Trascinamenti	Risorse libere
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	€ 95.565.746,96	€ 27.259.359,84	€ 68.306.387,12
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	€ 1.558.097,15	€ -	€ 1.558.097,15
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	€ 7.277.115,61	€ 540.480,67	€ 6.736.634,95
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	€ 4.851.410,41	€ -	€ 4.851.410,41
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 13.571.515,44	€ 2.019.066,75	€ 11.552.448,69
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 318.580,17	€ 83.579,93	€ 235.000,25
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	€ 10.513.145,77	€ 2.121.384,04	€ 8.391.761,73
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	€ 2.955.641,66	€ -	€ 2.955.641,66

M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	€ 14.703.329,43	€ 6.959.064,50	€ 7.744.264,93
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	€ 23.609.464,12	€ 9.625.277,93	€ 13.984.186,19
M 11 - Agricoltura biologica	€ 100.559.341,86	€ 29.078.956,22	€ 71.480.385,65

Sulla base dei dati sopra riportati, si riporta di seguito in Tabella B, la previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica” con la commisurazione della percentuale di risorse di ciascun bando, riferite alle risorse libere indicate nella Tabella A.

Tabella B – Previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e percentuale di dotazione finanziaria

Misura - Tipo di operazione	Anno			
	2015	2016	2017	2018
M10 - 10.1.01 - Produzione integrata	60,9%	-	26,6%	12,5%
M10 - 10.1.02 - Gestione degli effluenti	-	76,9%	-	23,1%
M10 - 10.1.03 - Incremento sostanza organica	74,8%	-	17,8%	7,4%
M10 - 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	61,9%	-	27,8%	10,3%
M10 - 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	74,4%	-	13,0%	12,6%
M10 - 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	-	67,5%	11,4%	21,1%
M10 - 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	92,8%	-	7,2%	-
M10 - 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	-	-	66,1%	33,9%
M10 - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	59,2%	-	25,2%	15,6%
M10 - 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	59,9%	27,8%	12,3%	-
M 11 - Agricoltura biologica	50,6%	-	40,5%	8,9%

Infine, si specifica che la ripartizione finanziaria indicata nelle Tabelle A e B garantisce la copertura dei trascinamenti e dei nuovi impegni del PSR 2014-2020 fino all'annualità 2020.

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto degli impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti all'istruttoria di ammissibilità.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande. AGREA può dettagliare, sentito il parere della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale

Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Nei bandi verranno indicate le Amministrazioni competenti a ricevere le domande di sostegno.

4.2 Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione

Nella seguente tabella sono riportate le sovrapposizioni consentite sulle medesime superfici tra i tipi di operazione delle Misure 10 e 11. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun tipo di operazione.

In caso di sovrapposizione di impegni aggiuntivi dello stesso Tipo di operazione o con altri Tipi di operazione delle Misure 10 e/o 11 è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati. In fase di compilazione della domanda di sostegno è previsto il blocco dell'inserimento di impegni in base alla sequenza temporale.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene in automatico per via informatica in base ai dati contenuti in domanda fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Sono ammissibili domande di sostegno sui bandi del P.S.R. 2014-2020 solo su superfici non soggette ad aiuto agro-ambientale sulla base di precedenti programmazioni, fatto salvo le possibili sovrapposizioni indicate nei bandi di ciascun Tipo di operazione.

Nella Tabella che segue sono invece indicate le possibili sovrapposizioni fra le diverse operazioni delle Misure 10 e 11.

Priorità FA	Tipo di operazione	Descrizione del tipo di operazione	P4A	P4A	P4A	P4A	P4A	P4B	P4B	P4B	P4B	P4C	P4C	P5D
			10.01.05	10.01.06	10.01.07	10.01.09	10.01.10	10.01.01	10.01.08	11.01.01	11.02.01	10.01.03	10.01.04	10.01.02
		Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali; autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.05	Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali; autoctone a rischio di erosione genetica	-	*	*	*	*	*	*	S	S	*	*	*
P4A	10.01.06	Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	*	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.07	Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	*	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.09	Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	*	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N
P4A	10.01.10	Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	*	N	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N
P4B	10.01.01	Produzione integrata	*	N	N	N	N	-	N	N**	N**	S	N	S
P4B	10.01.08	Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	*	N	N	N	N	N	-	N	N	N	N	N
P4B	11.01.01	Conversione a pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	-	N	S	N	S
P4B	11.02.01	Mantenimento pratiche e metodi biologici	S	N	N	N	N	N**	N	N	-	S	N	S
P4C	10.01.03	Incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	S	N	S	S	-	N	S
P4C	10.01.04	Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	S
P5D	10.01.02	Gestione degli effluenti	*	N	N	N	N	S	N	S	S	S	S	-

Legenda N = non sovrapponibile sulla medesima superficie

S = sovrapponibile sulla medesima superficie

* = trattandosi di sostegni per UBA rapportati a sostegni per superfici non è possibile la sovrapposizione

** = ad eccezione degli impegni facoltativi 23 e 25 del Tipo di operazione 10.1.01 indicati nel bando della Misura 11

Essendo ancora in fase di definizione il regime di sostegno della Misura 12 “Indennità Rete Natura 2000” le presenti disposizioni non riportano il quadro delle incompatibilità e/o sovrapponibilità tra le Misure 10, 11 e 13 e la Misura 12.

4.3 Domande di sostegno/pagamento

Le domande di sostegno inerenti a pagamenti delle indennità di cui alle Misure 12 e 13 hanno anche valenza di domande di pagamento (domande di sostegno/pagamento). Nei bandi annuali verranno individuate le Amministrazioni competenti a ricevere le domande.

4.4. Domande di pagamento

Nei casi di domande di sostegno che non hanno valenza anche di domande di pagamento i sostegni per Tipi di operazione a superficie possono essere corrisposti unicamente ad avvenuta presentazione della domanda di pagamento, in applicazione dell'art. 2 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta “Domanda di pagamento” nelle modalità e nei termini stabiliti da AGREA.

In applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini di

presentazione fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "domanda di pagamento" (cosiddetta conferma) i sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi ai Tipi di operazione di cui agli art. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, riferibili

- ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/1992;
- alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) 1257/1999;
- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 (è riferibile alla Misura 214 anche la Misura 412 Azione 1).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte dell'Amministrazione competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.6.

4.5. Modifica delle domande di aiuto/sostegno in corso di impegno

4.5.1. Variazione di superfici

Per quanto riguarda la possibilità di variazioni delle superfici e delle UBA di cui alle domande di aiuto/sostegno si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 15 del Reg. (UE) n. 807/2014.

4.5.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Subentro negli impegni di cui alle Misure 10 e 11

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno fermo restando la sussistenza dei requisiti di accesso.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha

conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. L'Amministrazione competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

Resta comunque inteso che si applica quanto disposto dal paragrafo 4 del citato art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014: *“Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a): tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario”* Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 8 “Cessione di aziende” del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per i casi di subentro relativi alle Misure 12 e 13 si rimanda agli specifici bandi.

4.6 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché all'art. 47 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 che specificano le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”.

In applicazione dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, relativamente alle misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'Amministrazione competente, devono essere comunicati a quest'ultima per

iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

5. Beneficiari soggetti al “De Minimis” e relativi aiuti concessi o erogati

Il sostegno per i beneficiari dei Tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08, 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10, diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “*De Minimis*”, l'Amministrazione che effettua la concessione deve accertare se il beneficiario è un'impresa operante “... *nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli*” (in questo caso infatti l'esclusione è automatica da regolamento). Per “impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli”, si intende un'impresa dotata di partita IVA con codice di attività ATECO 01 (esclusivo o combinato).

Qualora il beneficiario non risultasse tale, l'Amministrazione che effettua la concessione, avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dalla Legge n. 115 del 2015, e nella fase transitoria della Banca Dati Anagrafica (BDA) prevista dalla Legge n. 57 del 2001, dovrà:

- espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti “*De minimis*”, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee;
- espletare le verifiche, propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti, dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati di cui all'art. 46 della Legge n. 234 del 2012;
- procedere all'inserimento delle informazioni relative ai dati anagrafici e ai contributi dei beneficiari nel Registro nazionale degli aiuti di stato e nella fase transitoria della BDA, al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti.

L'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 può determinare il diniego della concessione o la riduzione dei sostegni finanziari delle domande di sostegno ammissibili e/o la riduzione o esclusione dei sostegni finanziari richiesti nella domanda di pagamento.

In ogni caso resta valido quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari

Clausole di revisione delle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013

In attuazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono oggetto di una clausola di revisione:

- tutti gli impegni delle Misure 10 e 11, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, al di là dei quali devono andare gli stessi impegni assunti; tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari a evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. L'adeguamento può comportare anche una revisione degli aiuti;
- gli interventi realizzati con i Tipi di operazione delle Misure 10 e 11, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Per le modalità di comunicazione della non accettazione degli adeguamenti sopra citati si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Revisione delle domande di pagamento delle programmazioni precedenti

Gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, potranno essere oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che potrebbero verificarsi a carico del quadro normativo di cui al

comma 3 dell'art. 28 e del comma 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabiliscono che possono essere oggetto di pagamento gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tali revisioni saranno definite, se del caso, con atto della Regione Emilia-Romagna.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni.

Tale revisione degli aiuti tiene conto inoltre degli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

7. Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno.

I bandi dei singoli Tipi di operazione riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al PSR 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 29
MISURA 11	Agricoltura biologica
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4B	"Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

TIPI DI OPERAZIONE 11.1.01 e 11.2.01

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2016 - Tipi di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento e pratiche metodi biologici" della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di
12 impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi
impegni
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
- 18 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2016 per i Tipi di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- rispondono al fabbisogno F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche” e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e indirettamente sulle Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e sul fabbisogno F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio); questo modello di agricoltura rappresenta il più classico e completo dei metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole e permette di contenere l'impiego dei fattori agrochimici di sintesi e di promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto sia alla conversione che al mantenimento nel tempo dei metodi della agricoltura biologica.

Pertanto il richiedente potrà aderire a seconda dell'anno di prima notifica al sistema della agricoltura biologica al Tipo di operazione:

- 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”: nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 5 anni.
- 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”: nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da oltre 5 anni.

Entrambi i tipi di operazione prevedono l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dai Tipi di Operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della

Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

I Tipi di Operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” sono applicabili su tutte le superfici agricole del territorio regionale. Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.9.2. del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese zootecniche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA.

4. Impegni

I Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 hanno una durata quinquennale e prevedono il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.1 “11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici” e 8.2.10.3.2 “11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici” del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate alla Regione Emilia – Romagna, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Gli aiuti erogati sono diversificati per:

- Conversione a pratiche e metodi biologici (11.1.01): nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 5 anni
- Mantenimento pratiche e metodi biologici (11.2.01): nel caso di imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da oltre 5 anni.

Oltre alla verifica del CUAA, in entrambi le ipotesi, verranno eseguiti controlli sulla condizione di adesione al sistema della agricoltura biologica anche relativamente al possesso di superfici che siano già state oggetto di aiuto in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/1992 o dei Regolamenti (CE) n. 1257/1999, n. 1698/2005 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013).

Per i Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01, le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni (Impegno 5).

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare i Tipi di operazione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, e devono quindi essere notificate al sistema di controllo entro tale data.

La mancata prima notifica aziendale entro il 30 gennaio 2016 determina la completa inammissibilità della domanda.

Il mancato aggiornamento della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2016, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di aiuto. Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 25% della superficie iniziale nel corso dell'intero periodo di impegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento colturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

- 01 - Sementi e materiale di propagazione
- 02 - Avvicendamento colturale
- 03 - Fertilizzazione
- 04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
- 06 - Norme Produzione animale
- 07 - Salute animale
- 08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali
- 09 - Tenuta di un Registro di stalla
- 10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

E' inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

E' consentita sulle medesime superfici anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi della Misura 10 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali":

- Gestione degli effluenti (10.1.02) *(Questo Tipo di operazione non è attivato congiuntamente al presente bando; tutti i riferimenti di seguito riportati hanno la finalità di evidenziare tutte le prescrizioni e gli obblighi relativi alla possibile applicazione congiunta)*
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 – Impiego cover crop del Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) del Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

E' ammessa altresì la possibilità di aderire su superfici aziendali non soggette ad impegno o diverse da quelle oggetto di impegno dei Tipi di operazione della Misura 11, ai seguenti Tipi di operazione della Misura 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali":

- Produzione integrata (10.1.01)
- Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica (10.1.04)
- Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario (tipo di operazione 10.1.09)
- Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali (tipo di operazione 10.1.10).

Le schede di registrazione sono quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (CE) n. 834/2007.

I beneficiari dei Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 saranno tenuti a inserire tutte le medesime registrazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

Tabella 1) Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aziende faunistico-venatorie
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto
	Zone vulnerabili ai nitrati
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici

6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato nella seguente Tabella 2).

Tabella 2) Sostegni previsti per colture praticate e periodo di impegno

Colture praticate	Impegno:	
	Conversione a pratiche e metodi biologici	Mantenimento pratiche e metodi biologici**
	Sostegno annuo/ha	Sostegno annuo/ha
Foraggiere*	126	90
Seminativi	168	140
Barbabetola da zucchero, riso e proteoleaginose	357	321
Orticole e altre annuali	434	391
Olivo e castagno da frutto	476	428
Vite e fruttiferi minori	630	567
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	742	668

* I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata l'attività minima di pascolamento, se mantenuto nel periodo di riferimento il rapporto UBA aziendali/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2; tale limitazione deve intendersi aggiuntiva e non sostitutiva dell'attività minima prevista nei pascoli (indistintamente con o senza tara) con riferimento allo svolgimento dell'attività agricola, così come definita dall'art. 4 paragrafo 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

**Il premio relativo al Mantenimento viene applicato in ogni caso a partire dal 6° anno di adesione, indipendentemente dalla adesione iniziale al Tipo di operazione Conversione.

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi accessori verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3):

Tabella 3) Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi accessori della Misura 10 – Tipo di Operazione 10.1.01

Impegno aggiuntivo accessorio	Sostegno annuo/ha

23 - Impiego cover crop	170 Euro/ha
25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)	15 Euro/ha

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per il tipo di operazione 11.1.01 (Conversione) e 11.2.01 (Mantenimento), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 4.

Tabella 4) Sostegno maggiorato per superficie foraggiera e di altre CDAA

Settore	Conversione	Mantenimento
Zootecnia da latte	425 Euro/Ha	383 Euro/Ha
Zootecnia da carne	370 Euro/Ha	333 Euro/Ha

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiera e alle CDAA nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014.

Per tutte le aziende zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali aziende, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche dove disponibili e altre registrazioni aziendali.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe di altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi o di ulteriori tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica", riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

In relazione ai contenuti della Legge Regionale n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" la competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al subentro nelle funzioni da parte degli Uffici regionali che saranno individuati con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Con decorrenza dalla data di subentro nell'esercizio delle funzioni le domande allo stato di istruttoria in cui si trovano verranno trattate dagli uffici regionali competenti.

Pertanto ai fini del presente bando, al fine di garantire continuità amministrativa al procedimento, per Amministrazione competente si intendono le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna e a seguito della successione nell'esercizio delle funzioni gli Uffici regionali subentranti.

Le domande di sostegno sono pertanto presentate alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Bologna.

La domanda di sostegno è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il presente tipo di operazione è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 2016 è fissata al 29/01/2016.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di aiuto costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dei Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatto salvo le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02); “Incremento sostanza organica” (10.1.03) o Azione 4 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013; allevamenti aderenti a ”Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05) o Azione 5 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013; Impegni aggiuntivi accessori 23 e 25 della Misura 10 – Tipo di Operazione 10.1.01.

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al punto 4.2. “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020”, ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriore impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020. Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 7.200.000 euro.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2016 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.1.7 e 8.2.10.3.2.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- prima adesione alla Agricoltura biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o dei Regolamenti (CE) n. 1257/99, n. 1698/2005 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutti-colo (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013);
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella a) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

Tabella a) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Priorità		Punteggio
1	Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	30
2	Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica	15

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinato per domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella a) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella b) – Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità
	a	b	c = b x a
Priorità territoriale 1	30	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	15	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella b costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella c sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

Tabella c) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione	Punteggio
Prima adesione alla Agricoltura biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99, 1698/05 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013)*	

- primo anno di adesione a Agricoltura biologica assoluto 2016	30
- secondo o terzo anno di adesione a Agricoltura biologica (primo anno di impegno 2014 o 2015)	15
Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi del tipo di operazione 10.1.01 **	10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni)
Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale	15 punti

* Si fa riferimento alla data di prima adesione alla produzione biologica (con le precisazioni di cui al paragrafo 4) verificata tra il 2009 e il 2015 compreso; la verifica viene eseguita per la prima notifica sul CUAA del beneficiario e sulla verifica incrociata sui terreni della eventuale adesione negli anni precedenti sia al Reg. (CE) n. 834/2007 che ai restanti sistemi di aiuto elencati; in caso di adesione precedente di almeno il 50% della SOI il punteggio non viene assegnato o viene assegnato alla categoria corrispondente.

** Il punteggio viene assegnato in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; la adesione alla misura aggiuntiva è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di variante che comporta il recesso dall'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di recesso nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

Nell'applicazione del criterio "Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi del Tipo di operazione 10.1.01" il punteggio di priorità è applicabile se è stata presentata la richiesta di adesione a tali impegni.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella b) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in tabella c) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dalle Amministrazioni competenti

Ogni Amministrazione provvederà:

- a) a individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e a darne opportuna comunicazione;
- b) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- c) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- d) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- e) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- f) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera e) al Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 70 giorni di calendario dal termine fissato da AGREA per l'acquisizione della copia cartacea delle domande.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibile, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; verrà inoltre data comunicazione alle Amministrazioni competenti; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. ssa Roberta Chiarini, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le Amministrazioni competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di aiuto ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il quinquennio sono ammesse variazioni in aumento delle superfici ammesse ad impegno entro il limite massimo del 25% di quelle impegnate nella domanda di sostegno. Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.,
- dalle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, previste dal sopracitato D.M. n. 180/2015, che saranno approvate con successivo provvedimento regionale,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dai casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

I Tipi di operazione 11. 1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed

integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie del P.S.R. 2014-2020".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto all'Amministrazione competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta

Per quanto riguarda i tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda
- l'OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 (di seguito "colture OCM").

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte della azienda comporta l'impegno, per l'intero quinquennio, dell'intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

Ulteriori superfici di colture OCM, potranno essere in seguito ammesse all'aiuto per il restante periodo del quinquennio entro il limite massimo previsto del 25% di incremento sulla superficie impegnata nella domanda di sostegno.

L'impegno riguarderà sempre l'intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all'interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le aziende e, per ciascuna azienda, le colture finanziabili per l'applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell'ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema

informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l'incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1 DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*

*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal successivo regolamento di applicazione Reg. CE n. 889/2008, delle successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1202/1999 e successive modificazioni (Impegno 5).

IMPEGNO	DESCRIZIONE
<p>1) Sementi e materiale di propagazione</p>	<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>
<p>2) Avvicendamento culturale</p>	<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. <p>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>
<p>3) Fertilizzazione</p>	<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p>
<p>4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p>	<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008 specificamente autorizzati in Italia</p>
<p>5) Regolazione volontaria delle</p>	<p>L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri</p>

macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	prova autorizzati dalla Regione ai sensi della DGR 1202/1999 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
6) Norme Produzione animale	<p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola)</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti</p> <p>Avere cura del benessere degli animali</p>
7) Salute animale	<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali <p>I medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti</p>
8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali	<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>
9) Tenuta di un Registro di stalla	<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.

	Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.
10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica	Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB)

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

IMPEGNO	DESCRIZIONE
23) Impiego cover crop	Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre) Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari
25) Impiego del sistema Irrinet	Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) per il calcolo del bilancio idrico con rispetto delle date e dei volumi consigliati. Registrazione dei dati meteo e irrigazione.

ALLEGATO 3: CDAA – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECNIA

GRUPPO COLTURALE	DESCRIZIONE
Foraggere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteaginose	Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino